



UM

17328/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ADELAIDE AMFENDOLA - Presidente -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

OPPOSIZIONE ESECUZIONE. SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI. ESCLUSIONE.
---

Ud. 17/05/2018 - CC

R.G.N. 8223/2017

Cass. 17328  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 8223-2017 proposto da:

Fulci

NATALE ANGELINA, in proprio e nella qualità di  
 Presidente pro tempore della A.S.D. G. , elettivamente  
 domiciliati in : I

; )

- ricorrenti -

*contro*

C.O.N.I.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 5755/2016 del TRIBUNALE di BARI,  
depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

### FATTI DI CAUSA

1. Angelina [redacted] Natale, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica G. [redacted] (ASD), propose opposizione, davanti al Giudice di pace di Bari, avverso l'atto di precetto notificato nei confronti suoi e dell'ASD dal Comitato olimpico nazionale italiano per la medesima somma.

Sostenne l'opponente che tale atto di precetto si risolveva nell'intimazione di pagare per due volte la stessa somma.

Si costituì in giudizio il CONI, proponendo domanda riconvenzionale volta all'accertamento della sussistenza della solidarietà passiva tra la [redacted] Natale e l'Associazione suindicata.

Il Giudice di pace accolse l'opposizione della [redacted]-Natale, rigettò quella proposta dall'ASD, confermò il precetto nei confronti di quest'ultima e compensò le spese di giudizio tra tutte le parti.

Full

2. La sentenza è stata appellata da Angelina [redacted] Natale, in proprio e quale legale rappresentante dell'ASD, e il Tribunale di Bari, con sentenza del 9 novembre 2016, ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, sul rilievo che nei giudizi di opposizione al precetto non vi è la sospensione feriale dei termini.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Bari ricorre Angelina [redacted] - Natale, in proprio e nella qualità, con atto affidato a due motivi.

Il CONI non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nonché dell'art. 112 del codice di procedura civile.

Sostiene la parte ricorrente (per quanto è dato capire, dato che il ricorso non è molto chiaro) che la decisione sarebbe errata in quanto, avendo la sentenza del Giudice di pace deciso anche sulla domanda riconvenzionale del CONI, si sarebbe dovuto fare applicazione delle pronunce giurisprudenziali che stabiliscono che in simili casi la sospensione feriale dei termini opera anche nei giudizi di opposizione all'esecuzione.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Occorre rilevare, innanzitutto, che il ricorso non dà conto in modo compiuto di quale fosse il contenuto della domanda riconvenzionale avanzata dal CONI, sicché la Corte non è posta in condizioni di valutare se essa, realmente, poteva essere tale da imporre l'applicazione della sospensione feriale dei termini per tutta la causa.

Anche trascurando tale elemento, tuttavia, il motivo non è fondato per due concorrenti ragioni.

In primo luogo, perché l'opposizione al precetto era stata in parte respinta dal Giudice di pace, per cui l'oggetto dell'appello era ancora lo stesso del giudizio di primo grado, sia pure in relazione al profilo delle spese. In secondo luogo, perché la domanda riconvenzionale del CONI – che, stando a quanto afferma la ricorrente, aveva ad oggetto la richiesta di riconoscimento della sussistenza della solidarietà passiva

TUC

tra i due debitori – non era comunque tale da determinare una diversità dell'oggetto dell'appello, costituito sempre dall'opposizione al precetto. Trova applicazione, nella specie, la giurisprudenza secondo cui «la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, quindi non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione, soltanto qualora, in sede di opposizione all'esecuzione, il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia; resta invece sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale il giudizio di opposizione all'esecuzione nel quale il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata» (così l'ordinanza 22 ottobre 2014, n. 22484; v. anche la sentenza 21 gennaio 2014, n. 1123, e la sentenza 22 giugno 2016, n. 12888).

Fuic

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che le spese del giudizio di appello avrebbero dovuto essere compensate, perché l'inammissibilità era stata dichiarata d'ufficio dal Tribunale ed il CONI era soccombente su una serie di eccezioni preliminari.

2.1. Il motivo non è fondato.

L'esito finale del giudizio di appello è stato nel senso dell'inammissibilità del gravame per tardività ed è evidente che la soccombenza si deve valutare alla luce di tale decisione, non assumendo rilievo il fatto che l'eccezione preliminare di improcedibilità

dell'appello sia stata respinta dal Tribunale. La sentenza impugnata, tra l'altro, ha anche osservato che l'eccezione di tardività dell'appello era stata pure proposta dalla parte appellata.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

**P.Q.M.**

La Corte *rigetta* il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 maggio 2018.

Il Presidente

*Orlando di Amico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 3 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cassa di Cassazione

*Giuseppe Spisani*

*Fuc*